

Schede Paese

Il Regno Unito

Rosanna Acierno

Pubblicato il 08-02-2006

Capitale: Londra

Lingua ufficiale: inglese

Moneta: sterlina inglese

Forma istituzionale: monarchia costituzionale

Principali trattati sottoscritti con l'Italia

Convenzione tra la Repubblica Italiana e il Regno Unito per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Pallanza il 21 ottobre 1988 e ratificata con legge n. 329 del 5 novembre 1990 ed entrata in vigore il 31 dicembre 1990.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche

Ai fini dell'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche occorre stabilire se il contribuente possa essere o meno considerato fiscalmente residente nel Regno Unito nonché se possa essere considerato "domiciliato" presso il Regno Unito. Per il diritto inglese il domicilio è inizialmente acquisito al momento della nascita (*domicile of origin*), ma può comunque essere modificato per scelta dei singoli individui dopo il compimento del sedicesimo anno di età. Su tale base un individuo sarà considerato domiciliato ove possieda una "*abitazione permanente*" e risulti chiaro che intende ivi stabilirsi durevolmente e indefinitivamente (*domicile of choice*). Sulla base di questi principi, il sistema fiscale del Regno Unito prevede che i soggetti fiscalmente residenti (ordinari e non) e ivi domiciliati, vengano normalmente assoggettati a tassazione per i redditi ovunque prodotti (*world-wide principle*) mentre i soggetti residenti (ordinari o non), ma non domiciliati nel territorio, vengano, invece, tassati soltanto sui redditi prodotti in Regno Unito e sui redditi di fonte estera "importati" (*remittance basis principle*), mentre coloro che siano non residenti e non domiciliati saranno tassati soltanto sui redditi prodotti nel Paese.

Residenza semplice

Sotto il profilo della residenza fiscale, invece, un soggetto è considerato residente "*semplice*" nei seguenti casi:

- se è fisicamente presente nel Regno Unito per un periodo minimo di 183 giorni in un singolo anno fiscale;
- quando da suoi comportamenti risulti chiaramente la sua intenzione di permanere nel territorio del Regno Unito;
- in caso di visite temporanee, ma per periodi superiori a 91 giorni, in media per anno, protratti per almeno 4 anni. In questo ultimo caso, lo *status* di residente fiscale sarà attribuito dall'inizio del quinto anno;

- qualora abbia un incarico di lavoro della durata di almeno due anni. In tal caso, il soggetto verrà considerato residente dalla data di arrivo nel Paese.

Residenza ordinaria e domicilio

Un soggetto, invece, è considerato residente "*ordinario*" quando dimostra immediatamente la propria intenzione di permanere per più di tre anni. In tal caso sarà considerato residente a partire dal suo arrivo nel Paese. Tuttavia, come innanzi accennato, occorre far riferimento anche al concetto di domicilio. Secondo la legge fiscale del Regno Unito se un soggetto ivi residente è domiciliato altrove, sarà soggetto a tassazione soltanto sui redditi generati in Regno Unito mentre quelli prodotti all'estero saranno colpiti soltanto se rimessi entro il territorio attraverso i canali bancari. In ogni caso occorre ricordare che il periodo fiscale va dal 6 aprile al 5 aprile successivo per le persone fisiche.

Riscossione e controllo dei tributi

Le Agenzie preposte alla riscossione dei tributi e al controllo sono la *Inland Revenue* ed la *HM Custom & Excise*, che nel 2005 si sono fuse nell'*HM Revenue and Custom* (HMRC).

Le categorie di reddito e la normativa fiscale

La tassazione di una persona fisica avviene su di un reddito complessivo determinato come sommatoria di diverse categorie di reddito individuate dalla normativa fiscale. Le diverse categorie sono distinte sulla base della natura della fonte reddituale: redditi da proprietà immobiliare; redditi da lavoro dipendente; redditi d'impresa e professionali; redditi d'investimento (compresi i dividendi domestici); *capital gain*. A ogni categoria reddituale vanno applicate proprie regole di determinazione, considerando di conseguenza i compensi lordi al netto delle deduzioni personali, delle indennità individuali e dei crediti d'imposta concessi per legge. Sono invece considerati "*esenti*", i seguenti redditi: alimenti e assegni al coniuge separato in seguito a una transazione (anche da soggetti non fiscalmente residenti); assegni di mantenimento ai figli; interessi su rimborsi fiscali; redditi dall'occupazione e sfruttamento di foreste e dall'attività di silvicoltura.

Il sistema Paye (pay as you earn)

La determinazione definitiva dell'obbligazione fiscale avviene su base annuale, anche se periodicamente, all'atto dei singoli pagamenti, il lavoratore dipendente riceve i propri compensi al netto delle ritenute d'acconto prelevate dal datore. Ogni datore di lavoro, in particolare, è tenuto a implementare un sistema Paye (*Pay As You Earn* ovvero ritenuta alla fonte) in relazione agli stipendi e salari versati ai dipendenti. Questo sistema prevede la deduzione alla fonte da tutti gli stipendi e salari dell'imposta sul reddito e dei contributi per le cosiddette assicurazioni sociali (NIC – *National Insurance Contribution*). L'ammontare delle suddette deduzioni è versato a cura del datore di lavoro al Fisco su base mensile. Il saldo definitivo, a credito o a debito, sarà da determinarsi in occasione della dichiarazione dei redditi. La legge permette inoltre di godere di una deduzione personale (*personal allowances*), che per l'anno fiscale 2005-2006 è pari a 4.895 sterline, innalzata a 7.090 sterline per i contribuenti con più di 65 anni e a 7.220 se si sono superati i 74 anni.

I crediti d'imposta

E' infine garantita una serie di crediti d'imposta, parametrati alla situazione personale del contribuente, nel limite del 10 per cento di un ammontare determinato annualmente in sede di *budget* statale. Per l'anno d'imposta 2004/2005 queste sono le aliquote in vigore applicabili sul reddito complessivo netto:

- fino a 2.020 sterline (10 per cento)
- 2.021 – 31.400 sterline (22 per cento)
- oltre 31.400 sterline (40 per cento)

Il sistema di autodichiarazione

L'assolvimento dell'obbligazione tributaria è basato su di un sistema di autodichiarazione, secondo cui ogni soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione dei redditi entro il 31 gennaio successivo alla fine dell'anno fiscale di riferimento. La liquidazione di quanto dovuto avviene attraverso due acconti infrannuali (il 31/01 e il 31/07), calcolati sulla base della precedente dichiarazione. Il saldo finale, positivo o negativo, verrà corrisposto il 31 gennaio successivo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione.

Imposta sul reddito delle persone giuridiche

Nel Regno Unito sono soggetti a imposta sulle società tutti gli enti costituiti secondo le direttive del *Company Act*, ossia gli enti dotati di "piena" personalità giuridica e contraddistinti da un regime di responsabilità limitata, in sostanza le *Companies (Public o Private)*. L'esercizio fiscale va dal 1° aprile al 31 marzo successivo per le società. L'aliquota standard della *Corporate Tax* inglese è del 30 per cento. Tale misura è applicata sull'ammontare netto imponibile dei redditi d'impresa e dei *capital gain*. In realtà questa aliquota viene imposta nel solo caso in cui gli utili superino gli 1,5 milioni di sterline. In caso contrario vengono applicate diverse aliquote agevolate. E' prevista, infatti, la totale esenzione da imputazione se i profitti sono contenuti entro le 10mila sterline, mentre un tasso ridotto del 19 per cento risulta utilizzabile dalle società di piccole/medie dimensioni che ottengano utili inferiori alle 300mila sterline. Sono poi previsti tassi marginali agevolati del 23,75 per cento per i profitti da 10.001 alle 50.000 sterline e del 32,75 per cento per gli utili da 300.001 a 1.500.000 sterline.

La residenza fiscale delle società

Una società è considerata fiscalmente residente nel Regno Unito se è ivi costituita, o il centro di controllo e dell'amministrazione si trova nel Regno Unito. Una società residente è assoggettata a *Corporation Tax* sui redditi prodotti su base mondiale (redditi e plusvalenze). L'imputazione di costi e ricavi avviene partendo dalle risultanze contabili e applicando ad esse le opportune modifiche richieste dall'attuazione della normativa fiscale. Sono generalmente considerati deducibili i costi correlati a ricavi imponibili sostenuti esclusivamente nell'esercizio dell'attività d'impresa. Per quanto riguarda invece ammortamenti e svalutazioni, in linea generale non è permessa la deduzione fiscale delle svalutazioni di "assets" d'impresa, in quanto considerate spese di "capitale". Diversamente sono ritenute deducibili le quote di ammortamento relative ai beni immobilizzati e a diritti immateriali. Le aliquote ammortizzabili sono le seguenti:

- Impianti e macchinari (quota ammortamento primo anno 40-50 per cento)
- Fabbricati industriali: 4 per cento (25 per cento in alcune zone agevolate)
- Fabbricati agricoli: 4 per cento
- Spese legate all'attività estrattiva di minerali: 10 per cento o 25 per cento
- Ricerca e sviluppo: 100 per cento
- Know How: 25 per cento
- Marchi e Brevetti: 25 per cento

Ammortamento e accantonamenti

L'avviamento aziendale non è fiscalmente deducibile e non è inoltre ammesso l'ammortamento di edifici ad uso commerciale (negozi, uffici). Infine gli accantonamenti di utili (quali ad esempio, riserve per tassazione differita o per future distribuzioni) non sono deducibili. Tale principio si applica altresì nel caso di riserve o fondi di cui non sia possibile effettuare una stima accurata (fondi per crediti inesigibili indeterminati, fondo rinnovo immobilizzazioni, fondo per passività presunte, fondo per spese future non inerenti). Sono invece deducibili gli accantonamenti relativi a crediti certamente inesigibili, o di dubbio esito ma oggettivamente stimabili.

L'imposta sul valore aggiunto

L'imposta colpisce le cessioni di beni e le prestazioni di servizi svolte nel Regno Unito, incluse determinate cessioni in ambito Ue, oltre alle importazioni dai paesi extra Ue. Il sistema si basa come in Italia sulla rivalsa dell'Iva relativa agli acquisti contro l'imposta dovuta sulle operazioni attive compiute. L'eventuale credito risultante può essere rinviato alle successive dichiarazioni infrannuali, o chiesto a rimborso. L'obbligo di registrazione ai fini Iva scatta quando viene superato il limite delle 58mila sterline di ricavi. La base di calcolo è data dall'ammontare pagato per il bene o il servizio mentre per le importazioni farà fede l'imponibile soggetto all'imposta doganale (comprensivo della stessa imposta). Alcune prestazioni sono esenti da Iva, quali i servizi finanziari, le locazioni di terreni e fabbricati, i servizi di formazione ed educazione, i servizi medici. L'aliquota standard è del 17,5 per cento mentre quella ridotta del 5 per cento viene applicata alle forniture di carburante per autotrazione nonché al combustibile per il riscaldamento utilizzato nelle abitazioni. Alle cessioni di certi tipi di beni (quali ad esempio bevande e alimenti, libri, giornali e prodotti per l'infanzia) è applicata l'aliquota dello 0 per cento.